



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

Prot. 2835/C.01.01.01 - 5.3

Roma, 26 FEB 2009

Ad Artigiancassa S.p.A.

e, p.c. A Cinecittà Holding S.p.A.
All'ANICA
All'API

OGGETTO: Chiarimenti relativi al d.m. 12 aprile 2007 "sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica" - Indicazioni relative alla procedura di cartolarizzazione.

A seguito degli esiti delle sedute del Comitato di coordinamento per il cinema "DG Cinema-Artigiancassa" del 26 gennaio e del 26 febbraio 2009, e di diverse richieste di delucidazioni sulla disciplina introdotta dall'art. 13 del decreto legislativo n. 28 del 2004 (come modificato dalla legge finanziaria per il 2007) e dal d.m. 12.4.2007 attuativo del medesimo - in particolare, sull'art. 20 di quest'ultimo e relative circolari applicative - si forniscono a codesto Spett.le Istituto gestore una serie di chiarimenti inerenti le disposizioni del decreto citato per una più efficace applicazione del medesimo con riguardo alle procedure di erogazione del contributo statale per i progetti filmici, nonché alcune indicazioni operative per dare compiutezza alle procedure di "cartolarizzazione" dei debiti pregressi delle imprese di produzione nei confronti dello Stato.

Si fa presente, in via preliminare, che quanto chiarito e indicato nella presente nota ha valore, e si riflette nel *modus operandi* di codesto Istituto gestore a decorrere dalla data della nota medesima.

A) Chiarimenti relativi al d. lgs. 28-2004 e al d.m. applicativo 12.4.07

1. interpretazione dell'art. 13, comma 4, del d. lgs. 28-2004 e succ. modd., e delle disposizioni applicative contenute nel d.m. 12.4.07.

Com'è noto, la disposizione citata, nella versione attualmente vigente (dal 1.1.2007), prevede che nel decreto ministeriale attuativo di sostegno alla produzione e distribuzione "sono stabilite le modalità con le quali, decorsi cinque anni dall'erogazione del contributo (...) è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera". Alcuni interrogativi sono stati sollevati in ordine al significato dell'espressione "piena titolarità", atteso che in molte fattispecie concrete si verifica, a seguito di negoziazioni intervenute tra l'impresa di produzione interessata e terzi, l'eventualità che, in relazione alla stessa opera filmica, si abbia una pluralità di titolari dei diritti di sfruttamento. E' di tutta evidenza, al riguardo, che laddove la norma parla di "piena titolarità dei diritti", quest'ultima non possa che riferirsi alla quota di diritti che si trovi, al momento dell'attribuzione della titolarità stessa, nella disponibilità dell'impresa di produzione, posto che qualsiasi diversa lettura della disposizione presenterebbe profili di illegittimità, presumibilmente anche di tipo costituzionale. Coerentemente, anche le disposizioni attuative dell'art. 13, comma 4, del d. lgs. 28-2004, contenute nel d.m. 12.4.2007, e in



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

particolare l'art. 4, commi 5-8, devono essere lette nella medesima chiave interpretativa. Peraltro, va ben evidenziato, collateralmente, come qualsiasi atto negoziale dispositivo della titolarità dei diritti che intervenga tra l'impresa di produzione e terzi, dovrà necessariamente, a pena di nullità della relativa clausola, sempre tener conto ed armonizzarsi con la scansione temporale (quinquenni di sfruttamento) stabilita dai predetti commi 5-8 dell'art. 4 del d.m. 12.4.2007. Non solo, ma la previsione dell'art. 4, comma 7, del decreto, in base alla quale *“la quota di diritti di sfruttamento derivanti dalla quota di proprietà del film in capo all'impresa di produzione è trasferita automaticamente allo Stato, a scopo di garanzia, fino alla concorrenza di quanto erogato”*, va interpretata come statuizione operante fin dal momento della stipula dell'atto di erogazione del contributo tra impresa e beneficiario, seppur appunto sottoposta alla condizione – da intendersi come sospensiva – secondo cui i proventi netti di spettanza dello Stato medesimo non abbiano raggiunto almeno il 30% del contributo entro un quinquennio dalla data di prima erogazione dello stesso. Quindi, deve altresì ritenersi *contra legem* qualsiasi clausola dei predetti atti negoziali tra impresa beneficiaria e terzi che in qualche modo confliggano con il “trasferimento automatico” di cui sopra. Va da sé che nel contratto-tipo di erogazione del contributo tra codesto Istituto gestore e l'impresa beneficiaria, tutti gli aspetti sopraesaminati dovranno essere conformemente regolamentati.

2. meccanismo di tutela nel caso di imprese che non restituiscano per più volte una percentuale minima del contributo statale ex art. 4 d.m. 12.4.07 nel primo quinquennio dall'erogazione.

Da più parti è stato notato che nella vigente formulazione dell'art 13, comma 4, del d.lgs. 28-2004 non è previsto, analogamente alla sostituita disciplina, un meccanismo di tutela dell'integrità del Fondo per le attività cinematografiche ex art. 12, incentrato su una disposizione fortemente penalizzante (impossibilità di presentare istanze di sostegno per un lungo periodo) a carico delle imprese incapaci di restituire per più volte una percentuale almeno minima della somma attribuita dallo Stato per realizzare progetti filmici di interesse culturale. Al riguardo, posto che su detto profilo sono in corso le opportune valutazioni, da parte di questa Amministrazione, per le eventuali modifiche di sistema che si rendessero necessarie, si invita nel frattempo codesto Istituto gestore a voler comunicare tempestivamente a questa Direzione generale i casi di imprese di produzione che non abbiano restituito per due volte di seguito una somma pari al 30% del finanziamento assistito dal Fondo per i film di lungometraggio di interesse culturale e opere prime o seconde, ovvero il 15% per i cortometraggi, rispetto ai quali continua ad applicarsi il “precedente” art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2004.

3. minimi di legge per “distribuzione” ed “esportazione” ed eventuale revoca del contributo nel caso di mancato rispetto (art. 3, comma 3, d.m. 12.4.07).

E' noto che, sulla base delle disposizioni vigenti (art. 3, comma 3, d.m. 12.4.07) sono stabiliti limiti minimi di spese, sia in percentuale che assoluti, nonché di copie, che il produttore è tenuto (e si impegna) a rispettare per la distribuzione e l'esportazione del film sostenuto dallo Stato. E' stato chiesto quali siano le conseguenze del successivo mancato rispetto di detti limiti, in particolare se e come ciò produca l'eventuale revoca del contributo statale. In relazione a tale problematica, in mancanza di previsioni esplicite nel decreto, va fatto anche un distinguo tra la fattispecie della distribuzione e quella dell'esportazione. E' di chiara evidenza, difatti, che la fase della circolazione in Italia dell'opera che lo Stato ha ritenuto meritevole di sostegno non possa non detenere



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

un'importanza maggiore, per lo Stato stesso, rispetto a quella pur estremamente rilevante della sua diffusione all'estero. La diversa *ratio* sottesa al contributo all'esportazione, rispetto a quella del contributo alla distribuzione, fa sì che nel primo caso il mancato rispetto del limite minimo debba reputarsi produttivo della revoca della parte del contributo deliberato destinata all'export del film; nel secondo caso - sia che si tratti del mancato rispetto del limite minimo di risorse, che di copie, che di entrambi - a quella dell'intero contributo statale per il progetto filmico, senza riguardo alla sua finalizzazione. Quanto alla relativa verifica, essa avverrà ai sensi e nei termini dell'art. 5, comma 7, del d.m. in argomento.

4. compensazione del debito verso lo Stato ex art. 4 del d.m. 12.4.07 con i contributi percentuali sugli incassi. Modalità applicative.

Posta la previsione dell'art. 4, comma 9, del d.m. (*alla corresponsione allo Stato della quota di proventi di sua spettanza concorrono i contributi percentuali sugli incassi*), va semplificato nel nuovo regime "contributi" quanto previsto nell'allegata circolare n. 5122 dell'11 aprile 2006 al punto n. 2, relativamente alle modalità della compensazione (prevista dall'art. 1, comma 2, lett. a) del dm 16.7.04) del sostegno statale mediante i contributi percentuali sugli incassi. Perché questi ultimi possano essere ritenuti "esigibili" (cfr. punto n. 2, lett. e), della circolare n. 5122 del 2006), e quindi possa essere effettuata la compensazione, appare necessario che: a) il film abbia ottenuto il riconoscimento della nazionalità definitiva e l'ammissione ai benefici di legge; b) l'impresa abbia depositato una copia del film presso la Cineteca nazionale; c) l'Amministrazione abbia verificato un ammontare di incassi realizzati in sala dal film per un importo superiore ai 50mila euro d) sia stata presentata dal produttore, ai fini della concessione della prima erogazione, istanza di liquidazione alla Direzione generale per il cinema dei contributi maturati. (se l'impresa non ha adempiuto l'onere di cui al punto b), l'Istituto gestore provvederà al medesimo con spesa a carico dell'impresa). A questo punto, verificate le condizioni di cui ai punti da a) a d), con provvedimento contenente la quantificazione dell'importo, il Direttore generale per il cinema accerterà i contributi maturati. Tale provvedimento verrà inviato a codesto Istituto gestore, che provvederà alle conseguenti scritture contabili (decurtazione della somma indicata dal debito residuo dell'impresa verso lo Stato).

5. premi di qualità e meccanismo della compensazione.

Diversamente da quanto accade per i contributi percentuali sugli incassi, sembra opportuno chiarire, una volta per tutte, l'impossibilità di applicare il meccanismo della compensazione nel caso del cd. "premio di qualità" ex art. 17 del d. lgs. 28-2004. Quest'ultimo, difatti, non è catalogabile tra i proventi derivanti da qualsiasi mezzo di diffusione al pubblico dell'opera cinematografica (destinati prioritariamente alla restituzione della quota statale di sostegno del progetto filmico), data la mancanza di un nesso causale diretto tra la diffusione al pubblico e la rivenienza in argomento.

6. art. 5, comma 6, e Tabella A del d.m. 12.4.07.

Anche per doverosa conoscenza degli utenti, si conferma, in relazione alla dichiarazione dei costi di cui alla Tabella A ex art. 5, comma 6, che essa, come già avvalorato dal Comitato di coordinamento per il cinema nella seduta del 6 novembre 2007, va resa nella forma della dichiarazione sostituitiva dell'atto di notorietà, e ciò in quanto tale strumento dà maggiori garanzie in



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

ordine alla certezza dell'effettivo sostenimento dei costi "maturati", ferma restando la possibilità, da parte dell'interessato, di presentare apposita certificazione attraverso società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute, di cui all'art. 5, comma 7, del d.m., e ferme restando le verifiche a campione da parte di codesto Istituto gestore a norma di legge. A tale riguardo, si rende nota, altresì, l'accezione di "costi maturati" come ridefinita dal predetto Comitato nella seduta del 26 febbraio 2009, ovvero che detti costi sono quelli ai quali afferiscono documenti contabili (a puro titolo di esempio, fatture, buste paga, estratti conto, contributi previdenziali, etc.) intestati all'impresa di produzione per l'acquisto di fattori produttivi già utilizzati per la realizzazione del film. Tale nozione di costi maturati va estesa a tutti i procedimenti di erogazione di contributo ex art. 4 del d.m. attualmente in essere presso codesto Istituto di credito.

7. modalità di erogazione dei contributi alla distribuzione e/o esportazione.

Come noto, la "Tabella A" allegata al d.m. 12.4.07 prevede, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del medesimo, la scansione temporale e i presupposti relativamente all'erogazione "a stati di avanzamento" del contributo statale deliberato ex art. 4. E' evidente come le caratteristiche di tale Tabella la rendano applicabile unicamente con riferimento alla fase realizzativa del film, fino alla concessione del saldo al cd. "visto censura", e non possa valere per "scadenzare", in qualche modo, l'erogazione delle parti di contributo finalizzate alla distribuzione e all'esportazione dell'opera. In riferimento agli interrogativi in merito posti da codesto Istituto di credito, e quindi per una corretta gestione di tale fase operativa, è importante chiarire – anche agli utenti interessati che leggono per conoscenza – che, in queste fattispecie, i momenti di riferimento saranno, in prima battuta, il raggiungimento dei limiti minimi di legge rispettivamente stabiliti per la distribuzione e l'esportazione dal citato art. 3, comma 3, del d.m. 12.4.07, e, in seconda battuta, il completamento delle spese (di distribuzione e/o di esportazione) nella misura specificamente fissata in sede di delibera del contributo statale. Analogamente a quanto previsto per i costi di produzione, anche ai fini dell'erogazione dei contributi alla distribuzione e/o esportazione sarà il produttore a dover autocertificare (si tratta di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) i relativi costi "maturati", nell'accezione ridefinita dal Comitato di coordinamento per il cinema nella seduta del 26 febbraio 2009 (cfr. precedente punto n. 7). Quanto al pagamento del contributo, si ribadisce e rende noto quanto stabilito dal predetto Comitato in merito nella seduta del 18 settembre 2008, confermando la prassi già adottata da questa Direzione generale, indicando come destinatario del medesimo direttamente l'impresa di distribuzione per i costi dalla stessa sostenuti ed i fornitori per i servizi da loro effettuati.

8. portata abrogativa art. 21 d.m. 12.4.07.

L'art. 21 del d.m. in argomento recita testualmente: "Il decreto ministeriale 27 settembre 2004, e successive modificazioni, recante modalità tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica, è abrogato". E' importante anche qui chiarire, per dissipare qualsiasi dubbio, l'effettiva portata abrogativa della norma in questione. Considerato, difatti che il d.m. 12.4.07, discendendo dal nuovo art. 13 del decreto legislativo 28-2004, in vigore dal 1.1.07, si applica (con il nuovo regime del "contributo") a tutte le delibere statali adottate da tale data in poi, è di solare evidenza che, in virtù del principio "tempus regit actum", che le delibere statali di sostegno adottate fino al 31.12.2006 (nel regime del "finanziamento") e le relative successive vicende rimangono regolate dal d.m. 27.9.04 e successive modificazioni.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

B) Indicazioni relative alla procedura di cartolarizzazione

1. coerentemente a quanto chiarito nel punto n. 1 sub A), la titolarità dei diritti ad esito della procedura ex art. 20 del d.m. 12.4.2007 si riferisce sempre e comunque alla “quota disponibile” dei diritti dell’impresa di produzione che intende avvalersi della cartolarizzazione.
2. codesto Istituto gestore ha da tempo posto in essere con solerzia e fattivo spirito di collaborazione una serie di attività in ordine alle procedura di cartolarizzazione previste dall’art. 20 del dm 12.4.07. Come è noto, al comma 5 del suddetto art. 20 è previsto che “la procedura deve comunque concludersi non oltre il termine perentorio di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione, a pena di decadenza della facoltà di estinzione”. Al riguardo, questa Amministrazione ha potuto constatare che, in alcuni casi, nelle comunicazioni inviate non erano presenti tutti gli elementi necessari a far sì che le imprese interessate fossero poste nella piena consapevolezza della propria situazione giuridico-patrimoniale con riferimento alla procedura di cartolarizzazione. Ciò premesso questa Direzione generale ritiene equo e conforme allo spirito della normativa procedere nuovamente all’invio, laddove utile, di nuove e definitive comunicazioni complete degli ulteriori elementi. In particolare, si fa riferimento al profilo della compensazione del debito residuo con i contributi percentuali sugli incassi (vedi punto n. 3 sub B), con riguardo al quale questa Direzione generale trasmetterà un apposito elenco dei film interessati, e con riferimento alla questione della titolarità dei diritti. Questa Direzione generale, pertanto, con separata nota, invierà a codesto Spett.le Istituto gestore uno schema-tipo di comunicazione. Evidentemente, per le imprese interessate, scatterà nuovamente, per l’esercizio della facoltà di estinzione, il termine di 6 mesi di cui all’art. 20, comma 5, d.m. 12.4.07.
3. anche alla luce di quanto previsto al punto n. 4 della sez. A, la compensazione dei contributi percentuali sugli incassi nel caso di film oggetto di cartolarizzazione avverrà sulla base del provvedimento emanato da questa Direzione generale. Il provvedimento conterrà la quantificazione dei contributi da ritenersi certi, liquidi ed esigibili. Tale importo andrà a scomputo del debito residuo su cui calcolare la somma dovuta per la cartolarizzazione (e non a scomputo di quest’ultima). Se, una volta effettuato detto scomputo, residua una somma di contributi percentuali, essi verranno integralmente versati all’impresa di produzione; se invece residua un debito dell’impresa verso lo Stato, quest’ultima potrà “cartolarizzare” sulla base di tale somma.
4. in via di autotutela, vanno riprese in considerazione le cartolarizzazioni già effettuate che non abbiano eventualmente seguito i criteri del punto 3, con i relativi adempimenti di competenza.
5. si ribadisce che vanno a scomputo del debito residuo, e non della somma forfetaria dovuta per cartolarizzare, tutti i proventi rivenienti dal film, fino al giorno del versamento della predetta somma (cfr. circolare DGC n. 13503 dell’11.12.2007, pag. 2).



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

6. con riguardo alla fattispecie della cartolarizzazione "con versamento", il Comitato di coordinamento per il cinema ha statuito come debba essere regolato il caso in cui il pagamento sia effettuato dall'impresa con la modalità della rateizzazione in mancanza, tuttavia, di fideiussioni "sufficienti", ovvero bancarie o di primarie compagnie assicurative. Al riguardo, il Comitato, nella seduta del 26.1.09 ha espresso il parere secondo cui, in tale situazione, a garanzia del credito dello Stato, il provvedimento del Direttore generale per il cinema che sancisce la cartolarizzazione potrà essere emesso solo dopo che l'Istituto gestore abbia comunicato all'Amministrazione che sono state pagate tutte le rate; nel frattempo, ogni provento relativo al film in questione riveniente all'impresa interessata andrà versato integralmente, fino a concorrenza dell'importo dovuto, a scomputo del debito residuo oggetto della rateizzazione; qualora l'Istituto gestore dovesse comunicare all'Amministrazione l'insolvenza di tre rate, scatterà la decadenza dalla procedura di cartolarizzazione - asseverata dal Comitato di coordinamento - e quanto già versato dall'impresa al fine della cartolarizzazione andrà a decurtazione del debito "originario". In relazione al presente punto 6, l'Istituto gestore è cortesemente invitato a predisporre e trasmettere a questa Direzione generale uno schema di atto negoziale tra l'Istituto medesimo e le imprese interessate.

Si prega, pertanto, codesto Istituto gestore di tener conto, d'ora in avanti, dei chiarimenti e delle indicazioni suesposte, ringraziando, come sempre, per la costante e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gaetano Blandini)



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport
Direzione Generale per il Cinema*

Prot.

Roma, 11 APR. 2006

Alla BNL-SCCT

All'API c/o AGIS

All'UNPF c/o ANICA

e, p.c. Al Capo dell'Ufficio legislativo

Al Capo del Dipartimento per lo
spettacolo e lo sport

Prot. 5122/01.01.01 5.3

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti relativi al d.m. 27.9.2004 "sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica".

Si fa seguito alla nota n. 4840 del 4 aprile u.s., per fornire ulteriori chiarimenti sull'applicazione del d.m. in oggetto, nonché una precisazione in ordine al punto 3.D della nota medesima (concernente la "gerarchia dei rientri").

1. Il quarto periodo dell'art. 3, comma 1, del d.m. 27.9.2004 stabilisce che "le spese relative ai costi del personale di produzione, impiegato nella realizzazione della prima copia, non possono superare il 25% del costo di produzione del film".

Ai fini di una corretta applicazione della disposizione, è opportuno chiarire cosa debba intendersi per "personale di produzione", in relazione al quale possano essere agevolmente stabilite le spese per le quali vale la predetta soglia del 25% del costo di produzione. In tale categoria, secondo la prassi dell'industria, sono da ricomprendere le seguenti figure:

1. Produttore esecutivo
2. Organizzatore
3. Direttore di produzione
4. Ispettore di produzione
5. Coordinatore di produzione
6. Segretario di produzione
7. Aiuto segretario di produzione

8/5



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport Direzione Generale per il Cinema

8. Segretario di produzione ufficio – Segretaria dattilografa
9. Amministratore
10. Cassiere
11. Location manager
12. Coordinatore di edizione
13. Autista di produzione - runner
14. Addetto al collocamento
15. Addetto ai permessi
16. Addetto ai permessi minori.

E' opportuno precisare che gli incarichi di cui ai numeri 4), 6), 7), 10) e 13) possono essere ricoperti anche da più di una persona.

2. Con riferimento all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione delle opere filmiche, sono giunte allo scrivente numerose richieste di chiarimento riguardo al tema della compensazione degli stessi mediante i cd. contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche, di cui al d.m. 16.7.2004 (come modificato dal d.m. 3.10.2005).

Com'è noto, la possibilità della compensazione emerge esplicitamente dall'art. 1, comma 2, lettera a) del citato decreto ministeriale. Le richieste delle categorie vertono, essenzialmente sulle modalità operative dell'ammortamento tramite compensazione. Dall'esame delle disposizioni interessate (artt. 10 e 11 del d. lgs. n. 28 del 2004; artt. 1, 3, 4 e 8 del d.m. 16.7.2004), nonché di quelle relative all'istituto della compensazione contenute nel codice civile (artt. 1241 e ss.), deriva che:

- a) il 100% dei contributi, dal primo euro, è destinato prioritariamente all'ammortamento del mutuo garantito dallo Stato;
- b) tale ammortamento può verificarsi anche mediante compensazione del credito del produttore verso lo Stato (i contributi sugli incassi) con il credito dello Stato verso il produttore, (il mutuo garantito dallo Stato);
- c) la compensazione legale (fra il debito/credito dello Stato e del produttore) opera se entrambi i debiti sono certi, liquidi ed esigibili (art.1243 c.c.);
- d) il debito del produttore nei confronti dello Stato (il mutuo garantito) è senz'altro *certo* e *liquido* (ossia determinato e/o determinabile) dal momento della conclusione del contratto di mutuo ed è *esigibile*, per quanto è qui di interesse e fermo restando quanto previsto relativamente ai proventi, dal momento in cui è accertato l'ammontare dei contributi sugli incassi maturati in favore del produttore;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport Direzione Generale per il Cinema

- e) il debito dello Stato nei confronti del produttore (il contributo sugli incassi) è anch'esso *certo* (ex lege), *liquido* dal momento in cui è determinato e/o determinabile nel suo ammontare (ossia dal momento in cui le percentuali previste dalla normativa sono applicabili agli incassi in sala come rilevati dalla SIAE, ove tali rilevazioni siano disponibili nei termini di legge, ovvero come risultanti dalle certificazioni dell'impresa di distribuzione) ed *esigibile* al verificarsi delle condizioni appresso indicate:
- e.1) ottenimento del riconoscimento della nazionalità definitiva ed ammissione ai benefici di legge;
 - e.2) deposito di una copia del film presso la Cineteca nazionale;
 - e.3) rilevazione di incassi realizzati in sala dal film per un importo superiore ai cinquantamila euro;
 - e.4) presentazione, da parte del produttore, dell'istanza di liquidazione alla Direzione generale per il cinema ed emanazione da parte della stessa, entro 15 giorni dal ricevimento di detta istanza, di un provvedimento di accertamento dell'ammontare dei contributi effettivamente maturati in favore del produttore (con eventuale indicazione della percentuale da versare alla SIAE per il servizio svolto);
 - e.5) successiva emanazione, da parte della Direzione generale, a cadenza trimestrale, entro 15 giorni dalla ricezione dei dati (come indicato dall'art. 3 del d.m.) di un provvedimento di accertamento dell'ammontare degli ulteriori contributi eventualmente maturati in favore del produttore;
 - e.6) infine, entro 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di 18 mesi decorrenti dalla prima proiezione, emanazione da parte della Direzione Generale di un provvedimento di liquidazione definitiva.

Al verificarsi di quanto sopra indicato, opera, quindi, la compensazione di cui all'art. 1 del d.m., con conseguente estinzione dei due debiti (per gli importi corrispondenti) dal momento della loro coesistenza. Per maggiore chiarezza, tale coesistenza sussiste dal momento dell'emanazione, da parte della Direzione generale per il cinema, dei provvedimenti di accertamento dei contributi effettivamente maturati.

Quanto all'individuazione, nei presenti termini, del momento temporale in cui opera la compensazione, oltre alle delineate ragioni giuridiche la soluzione prospettata presenta evidenti vantaggi per lo Stato, il produttore e l'industria, in quanto:

- vi è un risparmio sugli interessi applicati dalla BNL-SCCT sul finanziamento (l'importo da rimborsare, su cui si calcolano gli interessi, si riduce per effetto della compensazione di un importo pari ai contributi maturati);

Per



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport Direzione Generale per il Cinema

- vi è un vantaggio sia in termini di economicità di atti giuridici (si evitano due adempimenti reciproci), sia in termini di garanzia della realizzazione del credito, sia in termini di tempestività (in quanto le rispettive partite di dare/avere sarebbero definite in tempi molto brevi, a mano a mano che i contributi maturano, con evidente vantaggio anche in termini di certezza per tutti gli operatori).

3. Con la nota del 4 aprile u.s., punto 3.D, è stata fornita una "graduatoria" delle priorità nel recupero dei proventi derivanti dallo sfruttamento del film, unificata per le varie tipologie di progetto (lungometraggi di interesse culturale; opere prime e seconde; cortometraggi).

Si intende, con la presente, operare una precisazione con riferimento alle prime due "voci" di detta graduatoria (recupero delle spese di distribuzione per l'Italia e delle spese di esportazione"). Considerato l'espresso disposto del secondo periodo del comma 3 dell'art. 3 del d.m. 27.9.2004, secondo il quale, per la distribuzione in Italia e per l'esportazione, non possono essere comunque indicati a preventivo importi inferiori rispettivamente a 400.000 e 80.000 euro (con le correlative riduzioni per le opere prime e seconde), è ovvio che detta previsione non può non riflettersi nella lettura e nell'applicazione delle "voci" richiamate, che al dettato prescrittivo devono rimanere coerenti.

In relazione a ciò, al fine di dissipare eventuali dubbi in merito, si riportano a seguire, rettificate da un punto di vista meramente testuale, le prime due voci della graduatoria in argomento, dando per inteso che esse, per chiarezza, sostituiscono quelle corrispondenti contenute nella nota del 4 aprile u.s..

Le prime due voci sono, pertanto, le seguenti:

- 1) recupero delle spese di distribuzione per l'Italia per 400.000 euro (200.000 euro se opere prime e seconde, non quantificate se cortometraggi), ovvero fino al 16% del costo massimo ammissibile;
- 2) recupero delle spese di esportazione per 80.000 euro (30.000 euro se opere prime e seconde, non quantificate se cortometraggi), ovvero fino al 4% del costo massimo ammissibile.

Si invitano le associazioni di categoria a dare la massima diffusione alla presente nota e si ringrazia per la costante, fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gaetano Blandini)

Pls.